

Circolare FP sull'assunzione di personale da parte dei Comuni

Il Dipartimento FP, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'interno, ha emanato la circolare esplicativa n. 1374 del 8 giugno 2020 che fornisce chiarimenti sul D.M. 17 marzo 2020, attuativo dell'art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni.

Il d.l. 34/2019, c.d. Decreto Crescita, all'art. 33, comma 2, ha introdotto una nuova disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, **prevedendo il superamento delle attuali regole fondate sul turn over, introducendo un sistema flessibile basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.**

Il decreto attuativo, D.M. 17 marzo 2020, ha disposto che le nuove regole assunzionali **si dovranno applicare dal 20 aprile 2020.**

Il Ministero per la p.a., nella circolare esplicativa in commento, ha chiarito tra le altre che:

- Con riferimento al solo anno 2020 sono **fatte salve le procedure assunzionali avviate prima del 20 aprile 2020**, a patto che:
 1. siano state effettuate le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell'art. 34 bis del d.lgs. 165/2001;
 2. Siano state operate le relative prenotazioni nelle scritture contabili (principio contabile 5.1 di cui al par. 1 dell'allegato 4.2 del d.lgs. 118/2011);

- **La maggior spesa di personale rispetto ai valori soglia, definiti dal D.M. 17 marzo 2020, derivante dalle procedure assunzionali avviate prima del 20 aprile 2020, è consentita solo per l'anno 2020.** A decorrere dal 2021, i Comuni che sulla base dei dati 2020 si collocano, anche a seguito della maggiore spesa, fra le due soglie minime e massime individuate dal predetto decreto attuativo, assumono, come parametro soglia a cui fare riferimento nell'anno successivo, il rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti registrato nel 2020 calcolato senza tener conto della predetta maggiore spesa del 2020.

I Comuni che si collocano **al di sopra del valore soglia** superiore definito dal decreto attuativo 17 marzo 2020, nel 2021 **devono conseguire un rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti non superiore a quello registrato nel 2020** calcolato senza tener conto della predetta maggiore spesa del 2020;

- Il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità da prendere a riferimento come base di calcolo per la determinazione delle nuove capacità assunzionali è quello stanziato nel bilancio di previsione, eventualmente assestato, con riferimento alla parte corrente del bilancio stesso;
- Le entrate correnti da considerare ai fini del calcolo delle capacità assunzionali sono quelle riportate negli aggregati BDAP accertamenti relativi ai Titoli I, II e III:01 Entrate titolo I, 02 Entrate titolo II, 03 Entrate titolo III, Rendiconto della gestione, accertamenti;
- I comuni possono utilizzare i c.d. resti assunzionali degli ultimi 5 anni anche in deroga ai valori limite annuali di incremento delle spesa di personale di cui alla Tabella 2 del D.M. 17 marzo 2020, fermo restando il rispetto del limite massimo consentito dal valore soglia di riferimento dell'Ente;

- I valori percentuali riportati nella Tabella 2 rappresentano un incremento rispetto alla base spese di personale 2018 la cui percentuale individuata in ciascuna annualità successiva alla prima ingloba la percentuale degli anni precedenti.

[Circolare_FP_assunzioni_enti_locali](#)

Linee guida per la riapertura in sicurezza dei servizi educativi 0-6 anni

La Conferenza Unificata di venerdì scorso ha deliberato le Linee guida 0/6 anni in vista della riapertura dei servizi educativi per la prima infanzia e delle scuole dell'infanzia.

Il principale obiettivo è quello di assicurare il rapporto numerico tra personale e bambini applicato prima dell'emergenza sanitaria, mantenendo la stabilizzazione dei gruppi/sezione, al fine di assicurare a tutti i bambini e bambine una frequenza almeno pari a quella dello scorso anno.

Il documento prevede in fatti che la capienza massima complessiva per ogni struttura ospitante servizi educativi per la prima infanzia resta quella indicata dalle normative regionali e per ogni struttura ospitante scuole dell'infanzia, la capienza massima complessiva è quella indicata dalle norme tecniche per l'edilizia scolastica. Sulla mensa scolastica è stata eliminata la previsione che più gruppi non possono accedervi contemporaneamente tenendo invece conto dell'affollamento dei refettori, a meno che le dimensioni dell'ambiente non consentano di mantenere i gruppi separati.

Le linee guida contengono anche l'erogazione dei servizi di pre e post scuola che prevede che occorre privilegiare, laddove possibile la stabilità dei gruppi/sezione e l'unicità di rapporto con gli adulti di riferimento.

Sono inoltre date indicazioni su accoglienza e ricongiungimento, riposo pomeridiano, protocolli di sicurezza cui si darà seguito nei prossimi giorni e disabilità e inclusione, oltre ad indicazioni igienico-sanitarie. Le Regioni nel corso della seduta, pur esprimendo Intesa, hanno rappresentato alcune raccomandazioni di cui si terrà conto nel testo definitivo.

[Documento ripresa attività in presenza servizi educativi e scuola infanzia](#)

Il “congedo Coronavirus” per i dipendenti PA

Il [messaggio INPS del 27 luglio 2020, n. 2968](#), fornisce chiarimenti in merito all'estensione ai genitori (anche affidatari), lavoratori dipendenti del settore pubblico, del “congedo Coronavirus” previsto dall'[art. 23 del d.l. 18/2020](#) (Decreto “Cura Italia”).

[Il testo del messaggio](#)